



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME**  
**DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI IVREA**  
**SEZIONE LAVORO**

in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente

Oggetto:

RETRIBUZIONE

---


**SENTENZA**

(art. 429 c.p.c.)

definitiva nella causa iscritta al n. 771/2016 R.G, cui sono state riunite quelle  
recanti RG



promosse da:



Avv. ETTORE Maria GLIOZZI e Filippo GLIOZZI

Ricorrente

**contro**

**AUCHAN s.p.a.**

Avv. Roberto ALBERTO, Cristina CAVALIERE e Guido BOSSETTO



Resistente

#### RILEVATO

- che, con separati ricorsi depositati in Cancelleria tra il 6.7.2016 ed il 21.4.2017 e successivamente riuniti ex art. 151 disp att. c.p.c., i ricorrenti, quali dipendenti di Auchan s.p.a., adivano in giudizio la società al fine di vederla condannata al pagamento delle somme asseritamente dovute come "ex premio aziendale ad personam" ai sensi dell'art. 22 dell'Accordo Integrativo Aziendale del 10/10/2007 e non più corrisposte dal luglio 2015;
- che si costituiva tempestivamente la convenuta in tutti i giudizi, contestando in diritto la fondatezza delle allegazioni attoree deducendo che l'ex premio aziendale *ad personam* non doveva più essere erogato ai ricorrenti a partire dall'1/7/2015 perché l'azienda, in data 20/3/2015, aveva comunicato alle Organizzazioni Sindacali il proprio recesso dall'Accordo Integrativo Aziendale del 10/10/2007; in particolare sosteneva che il premio in questione avesse natura collettiva e non personale;
- che, stante l'impossibilità di addivenire ad una bonaria composizione della vertenza, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione (non essendo in contestazione i fatti posti a fondamento delle domande attoree e neppure il *quantum debeatur*) il giudice fissava udienza di discussione; dopo ampia ed articolata trattazione, il giudice si ritirava in camera di consiglio per la decisione e, all'esito, pronunciava sentenza ex art. 429 c. 1 cpc;

#### OSSERVA

I ricorsi sono fondati e debbono trovare accoglimento.

In via preliminare è opportuno evidenziare che la causa [REDACTED] in realtà è stata inutilmente iscritta per un errore del sistema telematico, in quanto nella stessa sono riportati i dati della ricorrente [REDACTED] (di cui al n° [REDACTED] sempre riunita alla presente), mentre come allegati sono presenti atti e documenti riferibili alla sig.ra [REDACTED], in ordine alle cui pretese si è già pronunciato questo Tribunale, in differente composizione monocratica, con la sentenza n°31/2017 del 2.2.2017, di cui si dirà a breve.

Venendo, ora, al merito, è pacifico che, con lettera datata 20/3/2015, Auchan s.p.a. abbia comunicato il recesso dall'Accordo Integrativo Aziendale del 10/10/2007 con effetto dall'1/7/2015: è necessario, allora, verificare se, a fronte di tale circostanza, i ricorrenti abbiano comunque diritto al pagamento dell'ex premio aziendale *ad personam* previsto dall'art. 22 dell'Accordo per il periodo successivo alla disdetta e per le mensilità indicate nei rispettivi atti introduttivi.



Ritiene, sul punto, il giudicante di dare seguito all'orientamento di questo Tribunale (vds. sent n°31/2017 del 2.2.2017, [REDACTED]), nonché della maggioritaria giurisprudenza di merito (vds. C. App. Torino, sent. n°636/2016 del 4.11.2016, Pres. Girolami, [REDACTED] nonché, Trib. Torino n°438/2016, Est. [REDACTED] e Trib. Milano n°934/2016, Est. [REDACTED]) secondo cui il premio *de quo* abbia natura personale e non collettiva, per cui la disdetta Auchan resterebbe priva di effetti nella presente causa.

Invero, in applicazione del principio dell'intangibilità dei diritti quesiti, alla contrattazione collettiva non è consentito incidere su posizioni già consolidate o su diritti già entrati nel patrimonio dei lavoratori (Cass., sentenza n. 9646/1995; Cass., sentenza n. 6845/1994): ne consegue che, in caso di legittima disdetta del contratto collettivo, i diritti dei lavoratori derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole sono intangibili solo in quanto siano già entrati nel patrimonio dei singoli individui (Cass., sentenza n. 18548/2009; Cass., sentenza n. 4658/1987). Si tratta quindi di stabilire se il diritto a percepire l'ex premio aziendale *ad personam* sia già entrato a far parte del patrimonio dei ricorrenti, perché se la risposta fosse positiva la disdetta di Auchan s.p.a., pur facendo venir meno la fonte collettiva, non potrebbe incidere su una posizione ormai consolidata a livello individuale.

L'art. 22 cit. a tal proposito recita:

"La voce retributiva denominata premio aziendale, sarà conservata in cifra *ad personam* ai soli lavoratori già in forza con contratto a tempo indeterminato che abbiano già maturato tale elemento retributivo alla data del 31.12.2005 e confluirà nella voce retributiva "ex premio aziendale *ad personam*".

Per i soli lavoratori dell'ipermercato di Torino c.so Romania già in forza con contratto a tempo indeterminato che abbiano già maturato tale elemento retributivo alla data del 31.12.2005 la conservazione di tale elemento *ad personam* individualmente avverrà anche per quanto riguarda la seconda componente di detto prima aziendale nella misura prevista dalla pagina 13 del contratto RIO del 25.1.1996, da erogarsi trimestralmente nell'ambito di quanto previsto nel paragrafo progresso di Ipermercato e dal cui importo sarà detratta".

L'ultimo comma della disposizione, poi, prevede:

"Tali istituti (locuzione che comprende evidentemente anche l'ex premio aziendale *ad personam*) in ragione della loro origine di trattamenti contrattuali collettivi non sono assorbibili".

L'indirizzo giurisprudenziale maggioritario richiama, per l'interpretazione dei contratti collettivi, i criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 – 1371 c.c. (Cass.,



sentenza n. 1576/2000; Cass., sentenza n. 4611/1990). Si ritiene che questi canoni siano governati da un principio di gerarchia in forza del quale i criteri strettamente interpretativi (artt. 1362 – 1365 c.c.) prevalgono su quelli interpretativi-integrativi (artt. 1366 – 1371 c.c.).

La ricerca della comune intenzione delle parti ex art. 1362 c.c. può essere condotta unicamente sulla base della clausola da interpretare solo se essa, al di là del senso letterale delle parole, riveli con evidenza tale da non lasciare perplessità sulla sua portata l'intenzione delle parti, dovendo il giudice, in caso contrario, far ricorso agli ulteriori criteri (Cass., sentenza n. 110/2013). La preferenza da accordarsi al criterio dell'interpretazione letterale deve essere esercitata in maniera tale che l'indagine extratestuale confermi la coerenza tra la lettera della dichiarazione e la volontà delle parti, per cui il dato testuale consenta effettivamente di cogliere la comune intenzione dei contraenti (Cass., sentenza n. 1541/2000).

Pur nella primarietà riconosciuta all'interpretazione letterale, la giurisprudenza sottolinea l'importanza del criterio dell'interpretazione complessiva di cui all'art. 1363 c.c., in considerazione della specificità dell'oggetto della contrattazione, della peculiare natura delle parti contraenti e delle finalità che con la contrattazione sono perseguite dai suoi attori (Cass., sentenza n. 22695/2011; Cass., sentenza n. 6656/2002).

Ebbene, l'art. 22 dell'Accordo Integrativo Aziendale del 10/10/2007, interpretato in ossequio ai sopra esposti principi, depone chiaramente per la natura individuale dell'ex premio aziendale *ad personam*: tale emolumento, originariamente previsto a favore di dipendenti provenienti da società confluite in Auchan s.p.a. presso le quali esisteva già da tempo una disciplina contrattuale aziendale integrativa che prevedeva l'erogazione di un premio aziendale, proprio in virtù dell'articolo in esame è entrato a far parte del patrimonio dei singoli lavoratori in possesso di certi requisiti di anzianità, quindi la disdetta del 20/3/2015, incidendo sulla fonte collettiva, non può in alcun modo intaccare il "diritto quesito".

A sostegno dell'assunto militano innanzitutto il dato letterale, che a ben vedere non lascia spazio ad equivoci. Infatti il primo comma dell'art. 22 cit. è molto chiaro nello stabilire che "La voce retributiva denominata premio aziendale, sarà conservata in cifra *ad personam*".

In ogni caso, come insegna la Cassazione, quando si tratta di interpretare un contratto collettivo è necessario interpretare ciascuna clausola per mezzo delle altre, attribuendo alla stessa il senso che risulta dal complesso dell'atto (cfr. art. 1363 c.c.).



Nella specie il criterio dell'interpretazione globale consente di pervenire al medesimo risultato attinto mediante la valorizzazione della lettera della disposizione da interpretare, e ciò essenzialmente per due motivi:

in primo luogo il secondo comma dell'art. 22 cit., che pure si riferisce ad una più ristretta categoria di lavoratori (cioè ai dipendenti dell'ipermercato di Torino, corso Romania che abbiano maturato il premio aziendale alla data del 31/12/2015), delinea l'esatta natura dell'elemento retributivo adoperando espressioni che, leggendo i primi due commi in combinato disposto (proprio come vuole la Cassazione), non possono non riferirsi anche all' "ex premio aziendale ad personam" spettante alla più vasta platea dei lavoratori presa in considerazione dal primo comma, com'è reso evidente dall'utilizzo della congiunzione con valore aggiuntivo "anche". Le espressioni in questione sono "conservazione" e "individualmente". Esse costituiscono chiaro indice sintomatico della precisa volontà delle parti, le quali hanno inteso far confluire nel patrimonio di ciascun lavoratore in possesso di ben determinati requisiti di anzianità il diritto a percepire l' "ex premio aziendale ad personam" a prescindere dalle eventuali successive vicende che, negli anni a venire, avrebbero potuto interessare la contrattazione collettiva;

in secondo luogo, l'ultimo comma dell'art. 22 cit. stabilisce che tutti gli istituti ivi presi in considerazione, tra i quali è compreso l' "ex premio aziendale ad personam", non sono assorbibili "in ragione della loro origine di trattamenti contrattuali collettivi". Tale precisazione non sarebbe stata necessaria se l'elemento retributivo in questione avesse mantenuto la propria natura originaria, perché la non assorbibilità degli istituti collettivi è un dato pacifico. Viceversa, la giurisprudenza afferma che il supremum individuale è normalmente soggetto al principio generale dall'assorbimento nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva. Se ne deduce che l'ultimo comma dell'art. 22 cit. ha una funzione ben precisa: l' "ex premio aziendale ad personam" ha mutato natura e fa parte, ormai, del patrimonio di ciascun singolo lavoratore in possesso dei previsti requisiti di anzianità; tuttavia esso "sfugge" all'applicazione del principio generale al quale – in virtù della sua nuova veste – dovrebbe essere assoggettato, nel senso che non potrà essere assorbito da futuri miglioramenti che in futuro potrebbero essere riconosciuti dalla contrattazione collettiva. Ciò in ragione di un motivo ben preciso, riconducibile alla sua particolare genesi storica (cioè in virtù della sua "origine di trattamento contrattuale collettivo").

Ogni ulteriore questione sollevata da Auchan s.p.a. deve, pertanto, ritenersi superata, stante la convergenza delle soluzioni raggiunte mediante l'applicazione



dei due principali criteri interpretativi valorizzati dalla giurisprudenza (vds., in termini, Trib. Ivrea, sent. n°31/2017 del 2.2.2017).

Ciò detto in punto *an*, in punto *quantum* basta evidenziare che la convenuta non ha mosso contestazione alcuna alle pretese attoree.

Ne consegue, pertanto, che Auchan s.p.a. deve essere condannata, al pagamento in favore di

████████████████████ della somma lorda di euro 1.448,16;

████████████████████ della somma lorda di euro 1.448,16;

████████████████████ della somma lorda di euro 1.273,58;

████████████████████ della somma lorda di euro 1.338,68;

████████████████████, della somma lorda di euro 1004,40;

████████████████████ della somma lorda di euro 1.448,16;

████████████████████ della somma lorda di euro 1.448,16;

████████████████████, della somma lorda di euro 1.448,16;

████████████████████, della somma lorda di euro 1.448,16;

████████████████████, della somma lorda di euro 1.567,72;

████████████████████, della somma lorda di euro 1.448,16;

████████████████████ della somma lorda di euro 1.338,68;

████████████████████, della somma lorda di euro 669,20;

████████████████████ della somma lorda di euro 658,56

████████████████████ della somma lorda di euro 669,27;

████████████████████, della somma lorda di euro 803,18;

████████████████████ della somma lorda di euro 1.075,50;

████████████████████ della somma lorda di euro 1.003,80;

████████████████████ della somma lorda di euro 1.003,80;

████████████████████ della somma lorda di euro 1.147,35;

████████████████████ della somma lorda di euro 1.075,50;

████████████████████ della somma lorda di euro 455,84;

████████████████████ della somma lorda di euro 1.551,60;

████████████████████ della somma lorda di euro 705,60;

████████████████████ della somma lorda di euro 651,20;

████████████████████ della somma lorda di euro 651,20;

████████████████████, della somma lorda di euro 1.317,20;



[REDACTED] della somma lorda di euro 651,20;  
[REDACTED], della somma lorda di euro 651,20;  
[REDACTED], della somma lorda di euro 1.147,40;  
[REDACTED] della somma lorda di euro 1.338,40.

A tale importi, poi, andranno aggiunti gli accessori di legge.

Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

**P. Q. M.**

*ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta, definitivamente decidendo:*

*A) in accoglimento dei ricorsi, condanna Auchan s.p.a. al pagamento in favore di*

[REDACTED] della somma lorda di euro 1.448,16;  
[REDACTED] della somma lorda di euro 1.448,16;  
[REDACTED] della somma lorda di euro 1.273,58;  
[REDACTED] della somma lorda di euro 1.338,68;  
[REDACTED] della somma lorda di euro 1004,40;  
[REDACTED] della somma lorda di euro 1.448,16;  
[REDACTED] della somma lorda di euro 1.567,72;  
[REDACTED] della somma lorda di euro 1.448,16;  
[REDACTED] della somma lorda di euro 1.338,68;  
[REDACTED] della somma lorda di euro 669,20;  
[REDACTED] della somma lorda di euro 658,56  
[REDACTED] della somma lorda di euro 669,27;  
[REDACTED] della somma lorda di euro 803,18;  
[REDACTED] della somma lorda di euro 1.075,50;  
[REDACTED] della somma lorda di euro 1.003,80;  
[REDACTED], della somma lorda di euro 1.003,80;  
[REDACTED], della somma lorda di euro 1.147,35;  
[REDACTED] della somma lorda di euro 1.075,50;  
[REDACTED] della somma lorda di euro 455,84;  
[REDACTED] della somma lorda di euro 1.551,60;



[REDACTED] della somma lorda di euro 705,60;

[REDACTED] della somma lorda di euro 651,20;

[REDACTED] della somma lorda di euro 651,20;

[REDACTED] della somma lorda di euro 1.317,20;

[REDACTED] della somma lorda di euro 651,20;

[REDACTED] della somma lorda di euro 651,20;

[REDACTED] della somma lorda di euro 1.147,40;

[REDACTED] della somma lorda di euro 1.338,40

*oltre interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo:*

*B) condanna Auchan s.p.a. alla rifusione delle spese di lite sostenute dai ricorrenti, che liquida in complessivi € 35.000,00 per compensi ed euro 748,00 per spese, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.*

*(Così deciso in Ivrea il 18/9/2017)*

IL GIUDICE DEL LAVORO  
(dott. Luca FADDA)